



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 legge 394/1991)

N° 96 Del 22/03/2024	Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE SITO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) IN LOC. MONTEDORO, VIA GERMANIA N. 8 (FG. 92 PART. 435) – RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER CONTO DI MANNUCCI FRANCESCA Pr. 128/2024
---------------------------------	--

IL DIRETTORE

Vista l'istanza del Comune di Norcia acquisita al protocollo del Parco n. 1351 del 06/02/2024, con la quale si richiede il nulla osta ai sensi dell'art. 13 legge 394/1991 e screening per VINCA per interventi di demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale sito nel comune di Norcia (PG) in Loc. Montedoro, Via Germania n. 8 (Fg. 92 Part. 435 Sub. 2 – 3) di cui all'Istanza di concessione contributiva n. 20202/2022 presentata dalla Sig.ra Mannucci Francesca;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di cui si è accertata la regolarità tecnica, che si condivide;

Accertato che l'intervento è compatibile con gli indirizzi del Piano per il Parco e che, pertanto, si ritiene autorizzabile ai sensi delle vigenti misure di salvaguardia (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 c. 3 legge 394/1991).

Preso atto che la vigente normativa provvisoria per il rilascio del nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3 comma 3 che *[In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio del nullaosta nella prima seduta utile]*.

Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare il presente provvedimento di screening di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., relativamente agli interventi di cui sopra, nonché di Nulla Osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993.

In virtù quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- dello Statuto del Parco;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura

2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;
- del D.Lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi e gli eventuali usi civici,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 si ritiene che gli interventi in oggetto non siano tali da generare incidenze significative ovvero di compromettere l'integrità dei siti Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Si rilascia, pertanto, alla Sig.ra Mannucci Francesca il nulla osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da progettazione resa disponibile nella piattaforma DOMUS dell'USR Umbria a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, nonché quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio:

- i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari termici da installare in copertura siano di colore brunito non riflettente.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori eventualmente non ancora avviati dovrà essere sottoposta a nuova istanza di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Laura Talamé



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla Osta

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.13 e 11, L.394/91)

Del 22/03/2024

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE SITO NEL COMUNE DI NORCIA (PG) IN LOC. MONTEDORO, VIA GERMANIA N. 8 (FG. 92 PART. 435) – RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER CONTO DI MANNUCCI FRANCESCA
Pr. 128/2024

Vista l'istanza del Comune di Norcia acquisita al protocollo del Parco n. 1351 del 06/02/2024, con la quale si richiede il nulla osta ai sensi dell'art. 13 legge 394/1991 e screening per VINCA per interventi di demolizione e ricostruzione di edificio ad uso residenziale sito nel comune di Norcia (PG) presentata dalla Sig.ra Mannucci Francesca;

Vista la documentazione progettuale resa disponibile nella piattaforma DOMUS come dalla citata nota del Comune di Norcia;

Preso atto, in particolare, che relativamente all'immobile in oggetto la richiesta di parere di cui alla citata nota Prot. 1351/2024 fa riferimento alla Pratica Contributiva n. 20202 del 06/07/2022 (Fascicolo n. 20.80/2022/SRP/866);

Rilevato che gli interventi da realizzare riguardano un immobile ad uso residenziale sito nel Comune di Norcia (PG) in Loc. Montedoro, Via Germania n. 8 ed è censito catastalmente al Foglio 92 Particella 435 Sub. 2 – 3;

Rilevato che:

- il sito di intervento ricade in zona 2 [*ambito periferico antropizzato*] di cui al D.M. del 03/02/1990;
- il sito è classificato dagli studi del Piano per il Parco in zona D [*aree di promozione economica e sociale*] - sottozona D1 in cui, secondo gli indirizzi di Piano (art. 8 NTA), gli interventi [*interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane*];
- il sito ricade nella ZPS-ZSC IT5210071 "*Monti Sibillini (versante umbro)*";
- l'area di intervento è classificata dalla Rete Ecologica dell'Umbria (RERU) come elemento di "*Barriera antropica*".

Preso atto che

- l'edificio in oggetto è adibito a civile abitazione e relativi annessi; si sviluppa su tre piani dei quali due fuori terra ed uno completamente interrato: il primo livello è occupato dall'autorimessa, dalla cantina, dal ripostiglio, dal magazzino, dalla centrale termica e da un bagno e dalla scala d'accesso alla C.T. e dalla scala interna che collega il piano con

quello soprastante; il secondo e terzo livello sono totalmente adibiti ad abitazione; L'attuale struttura risulta incassata all'interno del terreno per una profondità di 3,20 metri al disotto del piano di campagna. Perimetralmente è presente una struttura scatolare costituita da un muro portante di contenimento del terreno circostante sui quattro lati, ad eccezione del tratto interessato dalla rampa d'accesso. È presente al piano interrato, fra l'edificio e il terreno, un cavedio di aerazione che termina in sommità con ampie griglie posizionate sul marciapiede;

- il progetto prevede interventi di completa demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione nell'area di sedime del fabbricato esistente ma con lievi modifiche alla sagoma che si sostanziano nel consolidamento dei muri perimetrali che costituiscono l'involucro di contenimento del terreno circostante, mediante delle contropareti armate, nella realizzazione della nuova fondazione costituita da una platea in c.a. e del nuovo edificio costituito da una struttura prefabbricata in legno e acciaio che presenterà delle finiture simili a quelle dell'edificio esistente, nella realizzazione dei marciapiedi e nel mantenimento delle relative piante ad alto fusto esistenti nell'area circostante;
- il progetto prevede altresì l'installazione in copertura di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;

Rilevato che il progetto in oggetto prevede l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione edilizia che non comportano modifiche di sedime, sagoma, volumetria e destinazione d'uso dell'edificio;

Visto il format proponente per lo screening di incidenza ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97;

Atteso che l'area di intervento è parte di un tessuto edilizio consolidato estraneo agli elementi ecologico-funzionali che hanno portato alla costituzione della ZPS-ZSC; nel sito non vi sono habitat di interesse comunitario di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE o habitat di specie di interesse comunitario di allegati 2, 4 ovvero allegato 1 di cui alla Direttiva 2009/147/CE;

Visto il format per l'istruttoria valutatore di screening specifico acquisito al sistema di archiviazione Paleo all'ID n. 271075 del 22/03/2024, nel quale si conclude che gli interventi non comporteranno incidenze negative significative ai siti Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", in quanto non in contrasto con gli obiettivi di gestione dei siti medesimi e non interferenti con gli elementi ecologici che hanno portato alla loro istituzione.

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 14/07/2008, con la quale veniva, tra l'altro, confermato che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/15130 del 25/09/2000. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. DPNI2008I0022255 del 24.09.2008, nell'espletamento dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art.9 della Legge 394/1991, comunicava che non vi erano osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

Vista, altresì, la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con D.C.D. del 29/03/1994 e succ. mod. e integ.;

Richiamato il citato format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale n. 271075/2024, dal quale si evince che la progettazione in esame non determinerà incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati.

Accertata, pertanto, la coerenza degli interventi in oggetto con le misure di salvaguardia (D.M. 03/02/1990, art. 11 comma 3 legge n. 394/1991) nonché con gli indirizzi espressi negli studi del Piano per il Parco, il quale anche se non definitivamente approvato rappresenta uno strumento di indirizzo nelle istruttorie per il rilascio dei Nulla Osta ex art. 13 legge 394/1991;

Ravvisata, quindi, la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e di nulla osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993;

Atteso che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art. 3 comma 3 che *[In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile]*.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge n. 394/1991;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- dello Statuto del Parco;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. n. 357/97;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della D.G.R. Umbria n. 123/2013;
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza (estesa fino al 30/06/2021 con appendice Rep. 77 del 02/10/2020).
- della D.G.R. Umbria n. 360/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 si ritiene che gli interventi in oggetto non siano tali da generare incidenze significative ovvero di compromettere l'integrità dei siti Natura 2000 ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

Si ritiene di rilasciare, pertanto, alla Sig.ra Mannucci Francesca il nulla osta ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt. 11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art. 1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da progettazione resa disponibile nella piattaforma DOMUS dell'USR Umbria a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, nonché quelle eventualmente impartite dagli altri enti interessati dal procedimento autorizzatorio:

- i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari termici da installare in copertura siano di colore brunito non riflettente.

Nel provvedimento andranno indicati i termini di validità (5 anni) nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 c. 4 legge 241/90).

La sottoscritta, in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990



L'istruttore
Funzionario tecnico
Dott.ssa Antonella Corleto